DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'IMU E PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

Nr. Progr. **6**

Data **31/01/2023**

Seduta Nr. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 20:36 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Ass.*	*Pres.*	*Cognome e Nome*	*Ass.*	*Pres.*
NEGRISOLO SERENELLA		X			
BAZZA SILVESTRO		X			
LORIN ALADINO		X			
FURLAN FABIO		X			
ROCCA SANDRO		X			
AGOSTINI ENRICO		X			
PERMUNIAN LAURA	X				
IROLDI CHIARA		X			
SGARAVATO GIULIA		X			
FRANZOLIN PASQUALINA		X			
ZANARDO MASSIMO		X			
IROLDI SUSANNA		X			
BANZATO MERIS		X			
TOTALE *Presenti n.* ***12***			TOTALE *Assenti n.* ***1***		

Assessori Extraconsiliari

SILVESTRIN LORIS _____ Presente
ZANOVELLO SILVIA _____ Presente

Assenti Giustificati i signori:

PERMUNIAN LAURA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SARA TILLATI.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: AGOSTINI ENRICO, SGARAVATO GIULIA, BANZATO MERIS

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra SERENELLA NEGRISOLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art.1, comma 775 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6), della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che l'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 (legge di bilancio 2020) stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"*;

Dato atto che l'art. 1, comma 81 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha aggiunto ai casi di esenzione dall'imposta comunale previsti allo stesso articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale"*;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto: "approvazione aliquote per l'IMU e per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022";

Ritenuto di mantenere invariata la pressione fiscale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;"

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco dà per letta la presente proposta di deliberazione

Il Consigliere Iroldi Susanna propone un emendamento, sottoscritto da tutta la minoranza, che sia allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A").

Il Sindaco mette in votazione l'emendamento proposto dai Consiglieri Iroldi Susanna e Zanardo che consegue il seguente risultato:

presenti	12
voti favorevoli	4 (Franzolin,Zanardo,Iroldi Susanna,Banzato)
voti contrari	8
astenuti	0

L'emendamento proposto dai Consiglieri di minoranza non viene quindi recepito.

Non essendovi altri interventi il Sindaco pone la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 12
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. 4 (Franzolin,Zanardo,Iroldi Susanna,Banzato)
astenuti	n. 0

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **Di approvare** per l'anno 2023 l'aliquota IMU come di seguito specificato:

   a) Aliquota 0,60% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

   b) Detrazione per abitazione principale di € 200,00;

   c) Aliquota 0,10% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

   d) Esenzione per i beni immobili destinati alla vendita posseduti da impresa di costruzione (beni merce), con obbligo a pena di decadenza di presentazione della dichiarazione IMU;

   e) Esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di

cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

f) Aliquota base pari allo 0,85%, per tutti gli altri immobili (terreni, fabbricati e aree edificabili);

3. **Di confermare** per l'anno 2023 l'aliquota dell'**Addizionale Comunale IRPEF** nella misura dello **0,775%**, fissando l'**esenzione** per i redditi **fino a 5.000,00 euro** dall'addizionale stessa, ai sensi dell'art. 1 comma 11, ultimo periodo, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011;

4. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia

Successivamente su proposta del Sindaco, vista l'urgenza nel provvedere, con voti palesi con il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 12
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. 3 (Franzolin, Zanardo,Iroldi Susanna)
astenuti	n. 1 (Banzato Meris)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4, articolo 134, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).

ALLEGATO "A" alla delibera
di CC n° 6 del 31/01/2023

Approvazione aliquote per l'imu e per l'addizionale comunale all'irpef 2023
PROPOSTA DI EMENDAMENTO

In riferimento alla determinazione dell'addizionale comunale Irpef 2023 ed alla determinazione della fascia di esenzione, considerando che:

- con la riforma dell'Irpef, che ha ed andrà a modificare anche gli scaglioni di reddito e relative aliquote, si prevede una soglia di esenzione cosi detta NOTAX AREA pari sostanzialmente ad euro:

8.145 annui per i lavoratori dipendenti e 8.500 annui per i pensionati

- l'importo dell'assegno sociale ammonta ad euro 6.085,30

- la riforma fiscale in atto che prevede il nuovo regime dei redditi forfettari che sono soggetti all'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 5% o 15%

- l'incremento dei costi che le famiglie e le imprese devono sostenere sia a causa della pandemia sia a causa di eventi straordinari di conflitti che interessano direttamente l'Europa;

- l'incremento della tariffe TARI per l'anno 2023

E tenuto conto che si sta tentando di uscire da due anni di crisi ed emergenza sanitaria dovuta al Covid, con la perdita del lavoro e di reddito per molte famiglie anche del nostro Comune. Che di conseguenza molte famiglie e molte attività economiche sono state duramente penalizzate da questo periodo e che si rende necessario attuare, per quanto di competenza, misure che vadano incontro all'esigenze dei nostri concittadini dopo due anni di Covid,

riteniamo doveroso,

visto che stasera si va ad approvare l'addizionale comunale Irpef 2023 e la misura della fascia di esenzione nella misura che proponete pari ad euro 5.000,00,

presentare, nell'interesse di tutti i cittadini di Cartura, i seguenti emendamenti alla proposta di deliberazione oggetto del seguente punto, emendamenti che chiediamo vengano messi disgiuntamente ai voti:

1) Riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale irpef dallo 0,775 allo 0,700;

2) Adeguamento della fascia di esenzione addizionale comunale Irpef da euro 5.000,00 ad euro 8.500 (importo che corrisponde alla fascia di no tax area per i pensionati);

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi digitalmente sulla proposta di Deliberazione nr. 5 del 14/01/2023

Delibera nr. **6** Data Delibera **31/01/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'IMU E PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 24/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Laccania Daniele *Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: **FAVOREVOLE** Data 24/01/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laccania Daniele *Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 31/01/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'IMU E PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
NEGRISOLO SERENELLA	**DOTT.SSA TILLATI SARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).